



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Caltagirone

N. 410/2012 prot.

Caltagirone, 16 Aprile 2012
All'On.le Assessore Regionale all'Economia
Avv. Gaetano Armao
PALERMO

Oggetto: Proposta di legge attuativa dell'art. 23 dello Statuto Regionale Siciliano, sull'istituzione della sezione della Corte di Cassazione presso la regione Siciliana.

In riscontro alla Sua nota del 2 aprile decorso, con la quale ha ritenuto di interpellarmi, ringraziandoLa per la considerazione esternata, Le rassegno l'allegata scheda, e porgo distinti saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Francesco Paolo Giordano

Si condivide il contenuto della Relazione, nella sua parte storica e di attualizzazione dell'organo decentrato.

In aggiunta, può essere anche ricordato, ove ritenuto, che una delle ragioni che hanno finora ostacolato l'iniziativa legislativa in esame è l'esigenza di evitare che un organo decentrato così importante possa subire, ancorché inconsapevolmente, forme di infiltrazione criminale di tipo ambientale. Ma, si tratta di un argomento che nel tempo sembra aver perso smalto, infatti il prestigio della Suprema Corte di cassazione e della magistratura in generale e siciliana oltretutto del Foro isolano è talmente radicato nella coscienza sociale che non sarebbe certo posto in alcun pericolo. Inoltre, se valido, questo argomento avrebbe dovuto condurre alla soppressione delle altre Magistrature Superiori Decentrate. Non è, poi, il caso, di indugiare sulla funzione nomofilattica che non potrebbe giammai essere compromessa dal decentramento degli uffici, in virtù degli istituti regolatori che permangono integri.

Sull'articolato, mi permetto di suggerire qualche integrazione di natura tecnica, dovuta essenzialmente al riallineamento dell'articolato con le disposizioni della legge n. 111 del 2007, recante la riforma dell'ordinamento giudiziario, nonché alle disposizioni del codice di procedura penale vigente. Si segnala che appare opportuno concentrare in capo alla Procura Generale presso la Suprema Corte di cassazione, avente sede a Roma le funzioni istruttorie e di accusa in campo disciplinare, pertanto nessuna attribuzione va prevista in capo all'ufficio decentrato che diversamente l'avrebbe. Infine, essendo la Cassazione regionale concepita come una Sezione della Corte di cassazione, è sufficiente prevedere la presenza di un magistrato come rappresentante in sede di Sezioni Unite, non due, in conformità alla regola generale. Si dovrebbe evitare, per quanto possibile di chiamare la Corte di cassazione centrale (art. 6 dell'articolato). Va prevista, in quanto manca nell'articolato, la modifica della pianta organica della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e dell'Ufficio Massimario e del Ruolo, perché sebbene i relativi uffici decentrati siano incardinati in quelli aventi sede a Roma, essi conservano pur sempre la loro autonomia. Sottopongo alle valutazioni di competenza la possibilità che la denominazione del nuovo ufficio, anziché "Cassazione regionale della Sicilia" possa divenire "Corte di cassazione - Sezione presso la Regione Siciliana", che dà meglio il senso della funzione decentrata, mentre la prima echeggia toni separatistici non condivisibili e superati. Va precisato che le assegnazioni e i trasferimenti oltretutto le promozioni e i provvedimenti disciplinari in materia di magistrati addetti alla nuova Sezione spettano al Consiglio superiore della magistratura, in quanto il meccanismo previsto di prelievo dei magistrati dall'organico della Corte di cassazione presta il fianco a qualche sospetto di incostituzionalità. Senza la nuova precisazione di cui all'art. 4, proposta in questa scheda, che si reputa importante, si profila l'ipotesi che l'assegnazione alla Procura Generale istituita presso la Sezione della Suprema Corte di cassazione presso la Regione Siciliana, avvenga mediante sistema tabellare, cioè per semplice delega del Procuratore Generale, in una forma che si ritiene poco compatibile con la configurazione di un ufficio decentrato ma autonomo. E' superfluo prevedere, per la Regione siciliana, un "presidente aggiunto", nella pianta organica è prevista una sola figura apicale di questo tipo.

All'art. 2, nel comma 1, eliminare la frase "nel suo insieme" e aggiungere, alla fine della prima proposizione e nella seconda, dopo "di sezione", la frase "cui vengono conferite le funzioni direttive giudicanti di legittimità", nella seconda proposizione cancellare la frase da "uno" a "delega".

All'art. 2, eliminare il comma 2.

All'art. 3, comma 1, cancellare la parola "centrale", ed alla fine della prima proposizione aggiungere "cui vengono conferite le funzioni direttive requirenti di legittimità", dopo la seconda proposizione "cui vengono conferite le funzioni requirenti di legittimità"

All'art. 3, comma 2, dopo prescritte, aggiungere "eccetto che le funzioni in materia disciplinare".

All'art. 3, comma 3, dopo in Roma., aggiungere "All'Ufficio Massimario e del Ruolo sono assegnati 3 magistrati, al predetto ufficio possono essere destinati magistrati con qualifica non inferiore alla II valutazione di professionalità, con almeno di cinque anni di effettivo servizio delle funzioni di merito. Il Presidente della Corte suprema di cassazione determina, con proprio decreto, la dotazione organica del personale amministrativo addetto all'Ufficio Massimario e del Ruolo della Cassazione regionale della Sicilia (oppure della Sezione presso la Regione Siciliana), sentito il Presidente della Sezione presso la Regione Siciliana".

All'art. 4, riformulare l'articolo in questo modo: "Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati addetti alla Cassazione regionale della Sicilia (oppure alla Sezione presso la Regione Siciliana)". Aggiungere, dopo, un nuovo comma così concepito: "I magistrati saranno assegnati alle funzioni della Cassazione regionale della Sicilia (oppure della Sezione presso la Regione Siciliana), della Procura generale presso la Cassazione regionale della Sicilia (oppure alla Sezione presso la Regione Siciliana), nonché del Massimario e del Ruolo, mediante concorso per titoli".

All'art. 5, dopo la frase "provvedimenti definitivi a contenuto decisorio", aggiungere "nonché sulla libertà personale e contro i provvedimenti, impugnabili col ricorso per cassazione previsto dalle norme del codice di procedura penale".

All'art. 6, comma 2, eliminare in fine la parola "centrale".

All'art. 6, il comma 3 può essere tranquillamente eliminato, infatti è in re ipsa che, se le questioni sono di speciale importanza od occorre dirimere contrasti insorti fra le singole sezioni, va applicata la disposizione dell'art. 610 c. 2 c.p.p. e, nel codice di procedura civile, dell'art. 376. In alternativa, il comma potrebbe essere formulato in questo modo: "La Sezione presso la Regione Siciliana, sentito il pubblico ministero e le altre parti, può rimettere alle Sezioni Unite questioni di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti con altre Sezioni".

All'art. 6, comma 5, la frase "almeno due magistrati addetti" va corretta in "un magistrato addetto"

All'art. 9, aggiungere il comma 3 formulandolo in questo modo: "La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 1 al presente decreto. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto. La pianta organica per l'Ufficio Massimario e del Ruolo della Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto".

16 Aprile 2012

Dott. Francesco Paolo Giordano

